

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **142/1995** (ECLI:IT:COST:1995:142)

Giudizio: **GIUDIZIO PER LA CORREZIONE DI OMISSIONI E/O ERRORI MATERIALI**

Presidente: **BALDASSARRE** - Redattore: - Relatore: **CHELI**

Camera di Consiglio del **05/04/1995**; Decisione del **20/04/1995**

Deposito del **27/04/1995**; Pubblicazione in G. U. **03/05/1995**

Norme impugnate:

Massime: **21360**

Atti decisi:

Correzione di errore materiale delle seguenti pronunce: 1995/66

N. 142

ORDINANZA 20-27 APRILE 1995

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE; Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento per la correzione di errore materiale contenuto nell'ordinanza n. 66 del 1995;

Udito nella camera di consiglio del 5 aprile 1995 il Giudice relatore Enzo Cheli;

Ravvisata la necessità di correggere l'errore materiale occorso nella epigrafe dell'ordinanza n. 66 del 1995;

Visto l'art. 21 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dispone che l'epigrafe della ordinanza n. 66 del 1995 sia corretta nel modo che segue: sostituire le parole "nel procedimento civile vertente tra Barbiero Ivano ed altro" con le parole "nel procedimento penale a carico di Barbiero Ivano ed altro".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 aprile 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.